

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore FERRETTI ROBERTO

Nella seduta del 03/10/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 05/12/2016, il ricorrente ha esposto:
di aver ottenuto nel febbraio 2010 dall'intermediario resistente un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio;
che il finanziamento era stato anticipatamente nel mese di giugno 2016;
che, in sede di estinzione anticipata, non aveva ottenuto la restituzione integrale della quota non maturata delle commissioni e degli oneri *recurring*;
di aver presentato reclamo chiedendo *“la restituzione integrale delle commissioni di intermediazione e premi assicurativi nel periodo non goduto (06.07.2016 – 30.03.2020)”*;
che l'intermediario aveva risposto a tale reclamo in modo non soddisfacente.
Parte ricorrente si è quindi rivolta all'ABF ed ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto al rimborso delle commissioni di intermediazione e degli altri oneri non goduti. Il ricorrente ha inoltre chiesto all'ABF di accertare il proprio diritto *“alla restituzione della quota insoluta di € 292,00; del compenso per estinzione anticipata di € 122,72”*, oltre *“la restituzione degli interessi del finanziamento”*.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni ed ha allegato, tra l'altro:



la natura *upfront* delle commissioni delle commissioni di intermediazione; di aver già rimborsato al ricorrente € 67,50 al momento dell'estinzione anticipata. L'intermediario ha, infine, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di rimborso del premio assicurativo ed ha riferito che la compagnia aveva già rimborsato al ricorrente la somma di € 81,96 calcolata "secondo i criteri e termini concordati tra le parti".
Ciò premesso, l'intermediario ha chiesto al Collegio di non accogliere il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio deve anzitutto richiamare il costante orientamento dell'ABF secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto della retribuzione, (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione tra oneri e costi *upfront* (cioè, relativi alla fase precedente o contestuale alla conclusione del contratto) e *recurring* (cioè, relativi alla fase di ammortamento del finanziamento), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo della quota da rimborsare; (c) quest'ultima è determinata secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, il quale richiede che l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci venga suddiviso per il numero complessivo delle rate del finanziamento e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v., tra le molte, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014).

Ciò premesso e passando ad esaminare il merito del ricorso, con specifico riferimento alla "commissione d'intermediazione" prevista dal contratto di finanziamento *inter partes*, deve questo Collegio osservare che la medesima difetta di sufficiente specificità al fine di desumerne l'integrale natura *upfront*, in contrasto con le esigenze di tutela e di inequivoca informazione del consumatore previste dalla normativa e che, pertanto, deve qualificarsi *recurring* ai sensi dell'art. 1370 c.c.

Conseguentemente, la predetta commissione deve essere rimborsate dall'intermediario in misura da determinarsi facendo applicazione del principio *pro rata temporis* (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014).

Con riferimento, poi, alla richiesta di restituzione della somma addebitata a titolo di penale per estinzione anticipata, osserva il Collegio che l'art. 125-*sexies*, comma 3, lettera d), del TUB esclude che detta penale possa applicarsi – tra l'altro – nei casi in cui l'importo rimborsato anticipatamente (corrispondente all'intero debito residuo) sia inferiore ai € 10.000,00.

Nel caso di specie l'importo rimborsato anticipatamente dalla parte ricorrente, così come calcolato nel conteggio estintivo è pari ad €12.675,55 e, dunque, superiore ad €10.000.

Ne consegue che la domanda del ricorrente di restituzione della somma di € 122,72 addebitata a tale titolo non può trovare accoglimento.

Per quanto concerne la domanda di rimborso della quota del premio assicurativo, occorre in via preliminare pronunciarsi sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario.

Questa eccezione non può essere accolta.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Come evidenziato in numerose decisioni dell'ABF, anche del Collegio di coordinamento, infatti, "obbligato al rimborso (in via solidale) è (anche) l'intermediario mutuante il quale pertanto non può eccepire la propria carenza di legittimazione passiva (atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento, nonché il pagamento del premio assicurativo per il tramite dello stesso intermediario mutuante)" (così si esprime, tra le altre, la decisione del Collegio di coordinamento n. 10003/2016).

Passando all'esame del merito della domanda di restituzione del premio non goduto, osserva questo Collegio che non risultano versate in atti le condizioni generali di assicurazione. Pertanto, in assenza di documentazione atta a provare l'avvenuto rimborso da parte della compagnia assicuratrice della quota non goduta dei premi versati, calcolata sulla base di un criterio determinato *ex ante* dalle parti, questo Collegio deve applicare anche in questo caso il citato criterio *pro rata temporis*.

In considerazione di quanto precede e tenuto conto delle restituzioni già intervenute, si deve concludere che le richieste del ricorrente meritino di essere accolte nella misura indicata nel prospetto che segue:

Rate pagate	75	Rate residue	45	Importi anticipati	Importo da restituire	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni di intermediazione</i>				7.232,16 €	2.712,06 €	67,50 €	2.644,56 €
<i>Polizza vita e impiego</i>				504,57 €	189,21 €	81,96 €	107,25 €
					0,00 €	0,00 €	0,00 €
						Totale ancora dovuto	2.751,81 €

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.751,81.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA